

## Associazioni sportive

# REGISTRO delle ASSOCIAZIONI e delle SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

*di Andrea Liparata*

A decorrere **dal 2.11.2005**, per le associazioni e le società sportive dilettantistiche è **obbligatorio** procedere all'iscrizione presso il **registro telematico del Coni**.

L'istituzione del predetto registro attua la delibera del Consiglio Nazionale del Coni 11.11.2004, n. 1288 e rappresenta un fondamentale elemento di **qualificazione** per le entità sportive dilettantistiche che intendono continuare a fruire delle **agevolazioni**, a prevalente carattere tributario, stabilite dall'art. 90, L. 289/2002.

### RIFERIMENTI NORMATIVI

Secondo quanto previsto dall'art. 5, D.Lgs. 242/ 1999, spetta al Consiglio nazionale del Coni stabilire i **principi fondamentali** ai quali devono uniformarsi, per il riconoscimento dei **fini sportivi**, gli statuti delle federazioni nazionali, delle discipline associate, degli enti di promozione sportiva e delle **associazioni e società sportive**.

Tanto premesso, l'art. 90, co. 20, L. 289/2002, nella versione vigente **dall'1.1.2003 al 22.5.2004**, stabiliva l'istituzione presso il Coni del registro telematico delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

Tale registro doveva essere istituito dal Coni **senza oneri aggiuntivi** per il bilancio dello Stato e l'iscrizione nel predetto elenco rappresentava elemento **indispensabile** per l'**accesso** a qualsiasi forma di **contributo pubblico**.

Il predetto art. 90, L. 289/2002 prevedeva anche la possibilità di costituire enti sportivi dilettantistici anche in forma di società di capitali, demandando a futuri regolamenti, da emanarsi ai sensi dell' art. 17, co. 2, L. 400/1988, gli elementi specifici di qualificazione.

Nel maggio 2004, secondo modalità per molti versi contrastanti rispetto agli iniziali propositi, l'art. 4, D.L. 72/2004, conv. con L. 128/2004 e in vigore **dal 23.5.2004**, ha introdotto la disciplina delle **società di capitali sportive** dilettantistiche e inaspettatamente ha **abrogato** il co. 20 dell'art. 90, L. 289/2002 che stabiliva l'istituzione presso il Coni del registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

Tale abrogazione ha determinato una serie di elementi di perplessità e ha posto, in discussione la stessa centralità del Coni quale organismo demandato alla definizione e disciplina dell'ordinamento sportivo.

Solo grazie al successivo art. 7, D.L. 136/2004 conv. con L. 27.7.2004, n. 186, si stabilisce chiaramente il ruolo del Coni nei confronti del settore sportivo dilettantistico, precisando quanto segue:

- il **Coni** è l'unico organismo **certificatore** dell'**effettiva** attività sportiva svolta dalle associazioni e società dilettantistiche;
- la possibilità di fruire delle **agevolazioni** previste in materia sportiva dilettantistica dall'art. 90, L. 289/2002 è **subordinata** al **riconoscimento** della società o associazione da parte del Coni, garante, quest'ultimo, dell'unicità dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 5, co. 1, D.Lgs. 242/ 1999;
- il **Coni** deve **trasmettere annualmente** al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'**elenco** delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute.

Tuttavia, contrariamente a quanto in precedenza stabilito dal co. 20 dell'art. 90, L. 289/2002, l'art. 7, D.L. 136/2004 **non** interviene circa le modalità di riconoscimento e di tenuta del registro degli enti sportivi dilettantistici, argomenti disciplinati da successive delibere del Consiglio nazionale del Coni.

### RUOLO del CONI

Con riferimento ai rapporti tra Coni e mondo sportivo dilettantistico, assumono rilevanza- centrale le delibere del Consiglio nazionale del 15.7.2004, n. 1273 e dell'11.11.2004, n. 1288.

Infatti, con la delibera n. 1273/2004, si prevede che gli **statuti** delle società e associazioni sportive dilettantistiche, ai fini del riconoscimento, debbano conformarsi sia ai **requisiti** stabiliti dalla **legislazione statale**, sia alle norme e alle **direttive** del **Coni**, sia, infine, agli **statuti** e ai regolamenti delle federazioni

sportive nazionali, delle discipline sportive associate e dell'ente di promozione sportiva cui intendono affiliarsi.

Inoltre la successiva delibera n. 1288/2004 stabilisce l'istituzione del **registro** delle **associazioni e società sportive dilettantistiche** e attribuisce alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva la delega al riconoscimento **provvisorio** a fini sportivi delle associazioni e società dilettantistiche.

Pertanto ai predetti enti spetta il compito di **raccogliere, verificare e conservare i documenti** necessari (atti costitutivi, statuti, verbali di modifica) presentati dalle associazioni e società affiliate, in attesa del riconoscimento **definitivo** collegato all'iscrizione nel registro tenuto dal Coni.

## **REGISTRO delle ASSOCIAZIONI e SOCIETÀ SPORTIVE**

La disciplina dettagliata e la struttura del registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche è contenuta nell'allegato alla delibera del Consiglio nazionale del Coni n. 1288/2004.

Il registro in oggetto è pubblicato sul **sito Internet** istituzionale del Coni e, oltre al riconoscimento delle finalità sportivo-dilettantistiche, è utilizzato per la **trasmissione delle informazioni annuali** al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate. (1)

Esso si suddivide in **tre sezioni** che raccolgono rispettivamente: le associazioni prive di **personalità giuridica**, le associazioni **dotate di personalità giuridica**, le società di capitali comprese quelle in forma di cooperativa.

La possibilità di iscrizione nel registro è **riservata** alle società e associazioni che svolgono attività sportiva **dilettantistica**, compresa quella **didattica**, e che risultino in possesso dei seguenti e **contestuali** requisiti:

- a) siano **affiliate** almeno ad una federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva;
- b) siano in possesso dei **requisiti** richiesti dall'art. 90, L. 289/2002.

Per quanto attiene alla **procedura telematica** di iscrizione, questa avviene a seguito di **richiesta** da parte del rappresentante legale dell'ente sportivo, che **autocertifica** il possesso dei necessari requisiti. L'invio del modulo di autocertificazione telematico determina l'iscrizione provvisoria.

Successivamente, l'ente istante deve presentare al **Comitato provinciale** Coni di competenza, anche mediante fax, il modello di **autocertificazione** risultante dalla procedura telematica, allegando una **copia del documento d'identità** del proprio rappresentante legale.

Il Comitato provinciale del Coni, verificata l'identità del legale rappresentante dell'ente sportivo e accertata la sussistenza dei requisiti di legge, procede all'**iscrizione definitiva** nel registro.

Laddove la conferma da parte del Comitato provinciale Coni non intervenga **entro 5 giorni** dalla trasmissione del modulo via Internet, l'iscrizione provvisoria **decade** ed è necessario effettuare di nuovo la procedura telematica.

## **EFFETTI della MANCATA ISCRIZIONE**

A seguito del **nuovo adempimento telematico**, che determina il riconoscimento delle **finalità sportivo-dilettantistiche**, sorgono molteplici perplessità, soprattutto con riferimento agli **effetti** di una **mancata o ritardata iscrizione**.

In proposito, al fine di delimitare i potenziali effetti connessi ad una **mancata iscrizione**, è opportuno ricordare quanto stabilito dall'ad. 7, D.L. 136/2004 che **subordina** l'applicabilità delle disposizioni di cui ai co. 1, 3, e da 5 a 12 dell'art. 90, L. 289/2002 all'ottenimento del **riconoscimento** ai fini sportivi rilasciato dal Coni.

I commi richiamati dell'art. 90, L. 289/2002 costituiscono il nocciolo centrale della disciplina agevolativa delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Pertanto, a seguito del **mancato riconoscimento**, si verificano i seguenti effetti negativi:

- **inapplicabilità**, per le società di capitali, delle disposizioni della L. 398/1991 e delle altre norme tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche;
- **inapplicabilità della franchigia** di € 7.500 di **non imponibilità Irpef** per i **compensi** e le **indennità** a sportivi dilettanti e **mancata** qualificazione di reddito diverso in presenza di pagamenti connessi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, resi in favore di entità sportive dilettantistiche;
- **inapplicabilità del regime agevolativo** in materia di **imposta di registro** e delle **esenzioni** in materia di **tasse e concessioni governative**;

---

(1) Fino all'attuazione del registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni, la comunicazione annuale dei dati nei confronti dell' 'Agenzia delle Entrate è effettuata in relazione alle risultanze degli elenchi forniti dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva.

- **inapplicabilità** della qualificazione di spese di **pubblicità**, per i corrispettivi pagati, fino all'importo annuo di € **200.000**, ad enti sportivi dilettantistici, per la promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante a fronte di specifica attività del beneficiario;
- **indetraibilità** (2) ai fini delle **imposte dirette** in capo al **donante**, delle **erogazioni** in denaro in favore dell'ente sportivo e **imponibilità Irap** per le **indennità** e i **compensi** erogati a sportivi dilettanti, oltreché per gli emolumenti assimilati;
- **applicabilità** delle disposizioni in materia di **perdita di qualifica di ente non commerciale** di cui all'art. 149, D.P.R. 917/1986 e **impossibilità** di accedere al fondo di **garanzia** sussidiaria, istituito dall'Istituto per il credito sportivo, con riferimento agli impianti sportivi.

Al riguardo, si ritiene che gli effetti di perdita delle agevolazioni richiamate ricorrano, **al più tardi**, con riferimento alla data di entrata in funzione del registro telematico delle associazioni e società sportive dilettantistiche, pertanto dal 2.11.2005.

Anche se, secondo una tesi maggiormente restrittiva, si potrebbe ritenere che la mancata iscrizione determini una perdita delle agevolazioni con effetto **retroattivo** e, quindi, con decorrenza dall'entrata in vigore dell'art. 90, L. 289/2002.

Tuttavia, tale prolungamento dell'efficacia retroattiva appare **scarsamente condivisibile**, in quanto, per il periodo antecedente all'entrata in vigore del registro telematico, il potere di **riconoscere** le finalità sportive era da ritenere attribuito **in via provvisoria e per delega** alle federazioni sportive, alle discipline associate e agli enti di promozione sportiva.

## CONCLUSIONI

L'iscrizione presso il registro telematico del Coni, come si è avuto modo di illustrare, si configura quale **adempimento fondamentale** dell'articolata procedura necessaria al conseguimento della soggettività sportivo-dilettantistica.

Proprio per la sua rilevanza formale e sostanziale, lascia perplessi la scarsità di indicazioni circa la **scadenza** ultima per l'effettuazione dell'**iscrizione**.

Infatti, se il registro è in funzione dal 2.11.2005, è legittimo chiedersi che tempi hanno a disposizione i sodalizi sportivi per concludere l'iter di iscrizione e soprattutto che tipo di effetti sono riconducibili alle ipotesi di ritardo.

Al riguardo, e fatte salve eventuali deroghe o interruzioni della modalità di iscrizione telematica, è sicuramente consigliabile procedere **quanto prima** al predetto adempimento e, soprattutto, sembra opportuno **non ritardare oltre il 31.12.2005**.

Infatti, considerata la **periodicità annuale** della tenuta del registro, oltre tale data si potrebbe correre il rischio di non vedere riconosciute dal Coni le finalità sportive per tutto o parte dell'esercizio 2005.

Altra problematica è riconducibile alla **natura** da attribuire ad un'associazione o ad una società di capitali, per il lasso temporale che intercorre **tra** la **costituzione** dell'ente e la **prima iscrizione** telematica.

In questo caso, secondo una logica diffusa nel **settore non profit** (si pensi al registro delle Onlus) dovrebbero riconoscersi effetti **retroattivi** fino alla data di costituzione a seguito dell'accoglimento **definitivo** dell'iscrizione.

Tuttavia, anche in questo caso, si tratta di ipotesi interpretative, sicuramente condivisibili quando l'iscrizione al Coni avviene entro un arco temporale **ristretto** dalla data di costituzione dell'ente, ma **inaccettabili** laddove il riconoscimento delle finalità sportive dovesse realizzarsi a **distanza di mesi o anni** rispetto alla nascita giuridica dell'ente.

---

(2) *Si tratta dell'impossibilità di applicare la detrazione per oneri di cui all'art. 15, co. 1, lett. i-ter). DPR. 917/1986.*